

L'esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. dall'ambito di operatività della Legge Finanziaria 2005 (art. 1, comma 42, L. n. 311/04) va interpretata solo con riferimento agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo e non agli incarichi di studio o di ricerca o alle consulenze conferiti a soggetti estranei in materia di lavori pubblici. Ciò in quanto, per i comuni canoni ermeneutici, l'eccezione ivi prevista per gli incarichi conferiti ai sensi della legge n. 109/94 non si ritiene suscettibile di interpretazione estensivo - analogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 109/1994 e s.m., le prestazioni escluse dalla disciplina dettata dalla legge finanziaria sono solo quelle relative: alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (comprendente naturalmente delle specifiche attività indicate nell'art. 16, commi 3, 4 e 5 della medesima legge), alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. L'affidamento all'esterno degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse alla progettazione segue, infatti, la specifica disciplina dettata nei commi 10, 11 e 12 del medesimo art. 17 e presuppone in ogni caso, ai sensi del comma 4, la carenza in organico di personale tecnico, la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto ovvero lavori di speciale complessità o ancora la necessità di predisporre progetti integrali. L'affidamento all'esterno dei compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento è, invece, disciplinato dall'art. 7, comma 5, della medesima legge n. 109/1994 e s.m., che richiama le procedure e le modalità previste dal D.Lgs. n. 157/1995 e presuppone carenze accertate di organico ovvero la difficoltà nel reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento. Non risulta in ogni caso possibile affidare all'esterno i compiti del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici. Il fine delle collaborazioni esterne, consistente nello svolgimento di funzioni che supportano l'ente ma non sostituiscono il lavoro del personale, non consente di attribuire mediante incarichi esterni compiti di gestione e di rappresentanza che costituiscono attribuzioni tipiche dei funzionari e dirigenti comunali legati da un vincolo di subordinazione e incardinati nella pubblica amministrazione. (Parere 11 maggio 2005)